COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (2193) 113

Gargani Giuseppe, *Presidente* 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 131

Anedda Gianfranco (gruppo MSI-destra nazionale) 115, 116, 119, 122

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 115, 116, 117, 120, 121, 123, 127, 128

Cesetti Fabrizio (gruppo PDS) 122, 126, 127, 130

Gaspari Remo (gruppo DC) 121, 124, 125, 128

Lazzati Marcello Luigi (gruppo della lega nord) 127, 129

Lucarelli Luigi (gruppo PSI), *Relatore* . 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 129

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 116, 121, 122, 126

Murmura Antonino, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 124, 125, 128, 130

Paggini Roberto (gruppo repubblicano) 120, 127, 128, 130

Sostituzione:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 113

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 131

La seduta comincia alle 15,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, a norma del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Cardinale è sostituito dal deputato Corrao.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (2193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli ».

Ricordo che nella seduta del 31 marzo scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che aveva replicato il rappresentante del Governo.

Come tutti sapete sul provvedimento vi è stata in aula una presa di posizione del ministro Mancino cui ha fatto seguito una risposta del Presidente Napolitano nonché una mia lettera di precisazione.

Ritengo comunque, nonostante che quella in corso sarà una settimana di intenso lavoro per la Commissione, che il disegno di legge in esame – più volte sollecitato in forma privata e pubblica – possa essere rapidamente avviato a conclusione. Infatti, dopo la replica del relatore, essendo pervenuti tutti i prescritti pareri, potremo subito passare all'esame degli articoli.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Signor presidente, colgo l'occasione per ricordare a lei ed a tutti i colleghi che la Commissione ha tempestivamente proceduto all'esame del disegno di legge. Ritengo che questa possa essere una giusta risposta da dare al ministro che, lamentando un presunto ritardo nell'approvazione del provvedimento, ha mosso alla Commissione un addebito a mio avviso incongruo. La sola cosa che mancava al completamento dell'*iter* procedurale erano i vincolanti pareri della I, V e VI Commissione, pervenuti non più tardi di cinque o sei giorni fa.

Prima che si passi all'esame dell'articolato, desidero richiamare l'attenzione del Governo su una questione per altro già presa in considerazione nel corso della discussione sulle linee generali. La nuova composizione del Governo mi impone, comunque, di tornare sull'argomento.

Il Governo aveva espressamente preso posizione sull'opportunità di adottare un tempestivo provvedimento in materia di registro delle imprese. Infatti, il disegno di legge – fra l'altro caricato di eccessivo significato, al di là del suo contenuto; e tale aspetto, una volta concluso l'iter in Commissione, dovrà essere chiarito all'e-

sterno – è costruito tutto nell'ottica della realizzazione di questo ipotetico registro delle imprese, previsto da ormai cinquant'anni e mai attuato.

Sul piano normativo e su quello del costume politico, mi sembra pessima cosa – mi sia consentita l'espressione – prendere il toro per la coda piuttosto che per le corna, nonostante esistano oggi tutte le condizioni, soprattutto politiche, per superare la vecchia diatriba sul modo in cui quel registro dovrebbe essere immaginato. L'orientamento prevalente è infatti quello di realizzarlo sulla base della struttura organizzativa propria delle camere di commercio.

Mi corre, pertanto, l'obbligo di chiedere nuovamente un formale impegno al Governo a che si addivenga all'adozione di un provvedimento conseguente. Altrimenti, immaginare un provvedimento di trasparenza, collegato poi alla mancata creazione dell'istituto del registro delle imprese, sarebbe un ben confuso modo di procedere.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione, in data 17 marzo 1993 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge; che, in data 30 marzo 1993, la I Commissione ha espresso analogo parere favorevole e che la VI Commissione ha adottato, in data 19 maggio 1993, la seguente decisione:

« Esaminato il disegno di legge AC 2193 recante: 'Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli';

rilevata la necessità di evitare l'introduzione di ulteriori adempimenti formali a carico dei cittadini in quanto inefficaci per la realizzazione delle giuste finalità del disegno di legge e suscettibili di tramutarsi in misure vessatorie a carico dei cittadini onesti;

considerato che le numerose disposizioni legislative introdotte per fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti per la repressione dei comportamenti malavitosi si sono dimostrati improduttivi di risultati e hanno invece provocato ulteriori difficoltà di funzionamento degli uffici pubblici;

ritenuto che tali esperienze non devono essere ripetute in quanto creano nell'opinione pubbliche attese e speranze destinate ad essere deluse;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione giustizia valuti l'opportunità di adottare o sollecitare le seguenti iniziative nel seguito della discussione del disegno di legge AC 2193:

a) l'assegnazione ai notai di funzioni di controllo sostanziale sulle operazioni, avuto riguardo anche alla provenienza dei capitali;

b) la revisione delle tariffe professionali dei notai per evitare che le compravendite di modesto valore siano soggette a spese assolutamente inaccettabili;

c) l'istituzione del registro nazionale delle imprese, collegandolo, a fini di economicità e funzionalità, con le Camere di commercio industria e artigianato che dovranno sviluppare un sistema informativo a livello nazionale;

d) il collegamento dei competenti uffici di pubblica sicurezza con tale sistema informativo al fine di permettere la conoscenza e la repressione delle operazioni malavitose evitando l'inutile produzione e deposito di documenti presso le questure a carico dei cittadini ».

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito ».

2. All'articolo 2479 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2479 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente: « L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un professionista iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione a cura del professionista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale ».

1. 1.

Cesetti, Colaianni.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Cesetti 1.1 con il quale si pone una questione di competenza in tema di funzioni di certificazione che, a mio avviso, non possono che essere svolte dai notai.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

GIANFRANCO ANEDDA. Anche il gruppo del Movimento sociale italiano è contrario a che la competenza per l'autentica di firme sia affidata a professionisti iscritti all'albo degli avvocati e procuratori, non soltanto perché – ed è la infima subordinata – tale scelta introduce una discriminazione nei confronti dei dottori commercialisti, ma anche e soprattutto perché siamo concettualmente contrari all'affidamento agli avvocati ed ai procuratori di queste funzioni extra processuali che pensiamo debbano rimanere affidate esclusivamente ai notai.

Se si dovesse in ipotesi passare – e sul punto non esprimo un'opinione perché mi limito ad enunciarlo solo per completezza – da un sistema di esclusiva competenza notarile ad un altro in cui anche ai professionisti fosse affidato il potere di autentica delle firme, occorrerebbe una normativa generale con una regolamentazione del tutto particolare, in tema di tenuta e conservazione dei repertori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cesetti 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2479-*bis*. – *(Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte)*. — Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso la presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in ma-

teria di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

3. 1.

Il Relatore.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento allo scopo di recepire la richiesta, formulata anche dall'onorevole Cesetti, di ampliamento a sessanta giorni del termine per la presentazione del libro dei soci alla cancelleria del tribunale.

Considerato l'ordinario funzionamento delle cancellerie, il termine di venti giorni sembra essere davvero troppo ristretto.

GIULIO MACERATINI. Credo che sul punto bisogna riflettere perché, almeno per i grandi tribunali, il termine di sessanta giorni potrebbe ancora non essere sufficiente. Forse la mia ottica è deformata perché il mio punto di riferimento è Roma, dove i locali, le attrezzature e le strutture della cancelleria – mi sia consentita l'espressione – vanno spesso in *tilt*.

La legge, inoltre, entrerà in vigore a luglio, per cui i termini verranno in scadenza ad agosto: non dimentichiamo che la gente che ci odia per leggi fatte male è molta di più di quella che ci odia per un contrasto ideologico.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un termine perentorio per il quale sono previste sanzioni ?

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. È da considerare ordinatorio.

PRESIDENTE. Saranno almeno previste delle multe.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. No.

GIULIO MACERATINI. Allora non è una cosa seria.

GIANFRANCO ANEDDA. Desidero far notare ai colleghi che l'onere della presentazione del libro dei soci alla cancelleria incombe sugli amministratori di società e non sulla cancelleria, per cui il termine di sessanta giorni – che non è certo processuale – potrebbe anche essere eccessivo.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento perché il termine di sessanta giorni per la consegna dei libri in tribunale mi sembra congruo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile è sostituita dalla seguente: « Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni ».

2. All'articolo 2435 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente ».

(È approvato).

ART. 5.

1. L'articolo 2493 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2493. *(Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali).* — Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'articolo 2435 ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante ».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 2474 del codice è sostituito dal seguente: « La Società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire sessanta milioni ».

6. 01.

Cesetti.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'articolo aggiuntivo Cesetti 6.01 perché la materia in esso trattata non è pertinente al disegno di legge.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cesetti 6.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai notai di inviare al questore competente territorialmente, nei venti giorni successivi al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, copia degli atti di trasferimento di cui agli articoli 2479 e 2556, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 6

della presente legge, del codice civile stipulati alla stessa data.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni, devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, alla autorità di pubblica sicurezza indicata nello stesso comma i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, all'immobile compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

7. 1.

Il Relatore.

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevono atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali, devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato ».

7. 2.

Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-*bis*. Al notaio che omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni di cui al comma precedente, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ».

7. 3.

Il Relatore.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Signor presidente, il primo comma dell'articolo 7 stabilisce l'obbligo per i notai di inviare al questore competente territorialmente – senza alcuna specificazione circa la competenza territoriale rilevante – e nei venti giorni successivi al deposito presso l'ufficio del registro, copia degli atti di trasferimento.

La mia impostazione culturale, in linea di massima, mi fa essere contrario a queste trasmissioni che rappresentano degli appesantimenti non da poco. Immaginare addirittura un obbligo di trasmissione di atti – con tutti gli ovvi problemi pratici connessi, non ultimo la confusione che può fare l'agente di polizia fra le parti ed i testimoni – mi sembra cosa che non risponda neppure all'esigenza di conoscenza sottesa al disegno di legge in esame.

Per queste ragioni ho proposto di sopprimere il comma 1 dell'articolo 1 e di riformulare il secondo, sostituendone il primo periodo con il seguente: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevono atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali » – vale a dire le due operazioni che prestano maggiormente il fianco ad altre connesse a fatti criminosi – « devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula » – al fine di organizzare una comunicazione complessiva per tutti gli atti effettuati nell'ambito del mese precedente – « al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti o loro rappresentanti, al bene

compravenduto e al prezzo indicato », essendo questi ultimi gli elementi di cui possiamo ritenere abbiano bisogno le autorità di pubblica sicurezza.

Tale formulazione – che mi sembra intellegibile ed efficace anche perché l'adempimento previsto è alla portata dei notai che registrano i repertori e li trasmettono il mese successivo – recepisce tra l'altro un'istanza, espressa con molta forza dall'associazione del notariato la quale faceva presente che la trasmissione di tutti gli atti non può, in quanto tale, essere particolarmente utile all'autorità di pubblica sicurezza.

GIANFRANCO ANEDDA. Il gruppo del Movimento sociale è favorevole all'emendamento del relatore 7.1 e contrario all'articolo.

Personalmente, sono contrario a quelle disposizioni che per così dire iscrivono d'ufficio tutti gli italiani alla mafia di modo che tutti devono essere sottoposti a controllo.

A prescindere da questa mia opinione personale, esiste però anche una considerazione di carattere generale che desidero far presente ai colleghi.

Credo che la Commissione sappia che, in forza di vincoli e di controlli – cioè di un qualcosa di più di una burocrazia che investe le società per azioni – in Italia non si costituisce più una società a capitale variabile perché tutti gli italiani che hanno questa intenzione la concretizzano all'estero. Pensare oggi di mettere lacciuoli e guinzagli ai capitali è un qualcosa che fa semplicemente sorridere. Ogni qualvolta poniamo dei vincoli abbiamo come risultato che chi può se ne va e chi non può non fa.

Entrando nel merito del provvedimento, ricordo che in sede di discussione sulle linee generali, abbiamo parlato – partendo da un puntuale ed esatto rilievo del relatore – della legge vigente in tema di trasmissione alla questura dei dati relativi a coloro che locano o prendono in locazione locali. A meno che non intendiamo ingannarci tra di noi – e non credo sia il caso – non possiamo far finta di ignorare che questi dati giacciono coperti di polvere nelle questure. Sono, infatti, tanto numerosi che, per assumere significato – ammesso che ne mai abbiano avuto uno – le questure dovrebbero essere dotate di un sistema informatico capace di immagazzinarli man mano che arrivano; cosa, questa, che assolutamente non è.

Concordiamo, quindi, con il relatore quando sostiene l'inutilità della trasmissione di tutti gli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese. Siamo conseguentemente contrari al comma 2 dell'articolo 7, secondo il quale i notai dovrebbero trasmettere alle questure atti che autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni. Dobbiamo chiederci, infatti, cosa ne farà il questore di tutti questi atti. Egli dovrebbe quanto meno disporre di alcune persone – quasi più di una pattuglia – incaricate di sfogliare tutti questi dati. Tale pattuglia, inoltre, dovrebbe essere dotata di una memoria di ferro per fare gli opportuni nessi nel momento in cui ad esempio, trova un atto che riguarda il signor Madonia.

Del resto, se tali atti non hanno lo scopo di consentire un accertamento preventivo, le disposizioni di cui ci stiamo occupando risultano affatto inutili giacché tutti i trasferimenti in fase ormai eseguita trovano pubblica collocazione presso le conservatorie dei registri immobiliari o presso il registro delle imprese o presso il tribunale. Pertanto, ove fossimo certi dell'esistenza di quella tale pattuglia di « supermemorizzati » che alla semplice lettura di un nome si induce al sospetto e fa le opportune indagini, potremmo anche consentire la creazione di questo nuovo « guinzaglio ». Siccome così non è, la questura o la magistratura per accertare, in una fase successiva, se il signor Madonia o il signor Calò o chiunque altro abbia delle proprietà immobiliari o ancora se i loro amici

abbiano delle partecipazioni in società, non devono far altro che cercare questi dati nel registro delle imprese, nonché, sulla base dei nomi che già conoscono, gli atti depositati presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Nella sostanza, quella in esame è una norma inutile che appesantisce il lavoro dei notai. Ciò, ovviamente, aggrava i costi perché non possiamo certo sperare o pretendere o far finta di credere che il lavoro di chiunque – soprattutto quando richiede un'organizzazione complessa – venga svolto gratuitamente. Conseguentemente, si aggraverebbero i costi a carico non delle grandi ma delle piccole società di artigiani: con ciò si otterrebbe lo stesso brillante risultato che abbiamo ottenuto con la *minimum tax* che ha causato la cancellazione del 25 per cento delle imprese artigiane e di lavoratori autonomi dai registri delle camere di commercio.

Ribadisco, pertanto, che siamo favorevoli all'emendamento 7.1 e contrari all'emendamento 7.2 del relatore.

ROBERTO PAGGINI. Il gruppo repubblicano è contrario all'emendamento 7.1 del relatore perché ritiene che il comma 1 dell'articolo 7 debba essere mantenuto. Infatti, anche se temiamo che le disposizioni di cui all'articolo 7 possano risultare inutili, siamo convinti che in ogni caso non siano dannose. Il criterio cui ci atteniamo è che tutto ciò che facilita la trasparenza deve essere accettato purché non crei eccessivi intralci burocratici.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Mi consenta l'onorevole Paggini di fargli notare che il comma 1 dell'articolo 7 dispone cosa affatto diversa e cioè la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza di ogni singolo atto di compravendita, che nessuno guarderà, considerato anche che la lettura di un atto notarile presuppone una notevole competenza tecnica.

ROBERTO PAGGINI. Ho capito bene e stavo dicendo che al massimo questa disposizione può risultare inutile. È certo comunque che non è dannosa perché tutto ciò che crea trasparenza non è intralcio.

La temuta inutilità di queste disposizioni rischia però di diventare certezza se le questure non si doteranno di un adeguato sistema informatico. Per questo motivo preannuncio sin d'ora la presentazione di un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a dotare gli uffici di un tale adeguato sistema.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per al grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per gli emendamenti 7.1 e 7.2 del relatore.

PRESIDENTE. È stato il Governo a proporre il disegno di legge oggi all'esame della Commissione. E mi fa piacere che in questo momento sia presente il sottosegretario Murmura che potrà immediatamente rendersi conto della situazione ascoltando le poche parole che mi accingo a pronunciare.

Il relatore ha fatto notare che i contratti che verrebbero inviati in questura, sulla base della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7, rimarrebbero lì ammonticchiati senza nessuna loro possibile intelligenza. Se il Governo propone un certo disegno di legge, vuol dire che si riserva di attivare una memoria dei contratti. Siccome la stragrande maggioranza di questi ultimi – almeno me lo auguro – non presenta illeciti, quei pochi dai quali giustamente il Governo vuole trarre notizie per comprendere come avvengano certe transizioni, devono essere posti in evidenza. Esiste, dunque, questa riserva che ovviamente non può essere scritta in una legge ma che va tenuta presente ai fini della gestione concreta delle operazioni di cui ci stiamo occupando.

REMO GASPARI. Signor presidente, poco fa è stato affermato che molti dei dati trasmessi all'autorità di pubblica sicurezza giacciono inutilizzati presso gli uffici che li ricevono. Mi permetto di dubitare fortemente che ciò risponda al vero perché so che il Ministero dell'interno ha investito – ai fini della lotta alla criminalità organizzata – ingenti risorse finanziarie nell'informatizzazione, mirata in particolare al controllo incrociato dei dati. Penso, inoltre, che siano stati presi accordi con il Ministero di grazia e giustizia per operare con mezzi informatici adeguati e per portare avanti quelle ricerche che sfuggirebbero all'attenzione di quegli operatori che dovessero ancora utilizzare l'antico sistema manuale.

GIULIO MACERATINI. Questa è una speranza.

REMO GASPARI. Quand'ero ministro più volte sono stato privato dei mezzi destinati ai progetti sperimentali della funzione pubblica perché quei fondi venivano d'autorità destinati alla costruzione di un sistema informatico presso il Ministero dell'interno per i controlli incrociati sulla criminalità organizzata. Uno degli ultimi prelievi « forzosi », fatti in danno dei fondi per i progetti sperimentali, è avvenuto qualche anno fa nella misura di una quarantina di miliardi, cioè per una cifra cconsiderevole. Se tali fondi sono stati adeguatamente utilizzati, esistono senz'altro le condizioni per lavorare sui dati di cui all'articolo 7, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale.

D'altro canto, signor presidente, devo ritenere che si sia verificato un fatto elementare e cioè che sia stato attivato un centro di elaborazione dati centrale cui sono stati collegati dei terminali periferici sui quali immettere e lavorare i dati medesimi. Mi pare che questo sia per così dire l'abbiccì di qualunque sistema informatico operante a livello nazionale. Credo, quindi, che tutte le preoccupazioni qui manifestate non tengano conto che il disegno di legge in esame è stato scritto proprio in vista dell'utilizzo informatico dei dati acquisiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Il mio emendamento 7.3 attiene al profilo sanzionatorio per le inadempienze dei notai – non contemplato nel provvedimento – che si propone vengano punite sulla base delle sanzioni di cui all'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 7.3 del relatore.

GIULIO MACERATINI. Mi chiedo cosa significhi l'avverbio « ripetutamente ».

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Bisogna fare una premessa: l'articolo 147 della citata legge n. 89 del 1913 prevede un'ipotesi sanzionatoria abbastanza grave per i notai, cioè il deferimento. Immaginare che si possa comminare una sanzione di questa gravità nel caso di una sola omissione, ci sembrava eccessivo. Tra l'altro, per il modo in cui è stato costruito il disegno di legge, il notaio ogni mese, sulla base del repertorio, fa copiare in ordine cronologico tutti gli atti con i relativi estremi, per cui diventa materialmente un po' difficile dimenticarne uno.

È evidente che una dimenticanza è sempre possibile: una sola può essere

naturalmente ascrivibile a distrazione, mentre molte possono far pensare ad un atto doloso rispetto al quale occorre intervenire con adeguata sanzione.

GIANFRANCO ANEDDA. Bisognerà comunque specificare l'arco di tempo entro cui verranno valutate le dimenticanze eventuali. Ad esempio, se un notaio dimentica di inviare un atto per due volte in dieci anni, si potrà sostenere che egli « omette ripetutamente » ?

Non possiamo comunque demandare ai giudici il compimento di atti di nostra competenza. Se abbiamo coraggio, dobbiamo dire che la sanzione scatta anche per una sola omissione; se non ne abbiamo, stabiliamo un numero massimo di volte entro un mese. Avremo così fissato un termine ed evitato di usare un avverbio tanto generico come « ripetutamente ». Invito, pertanto, il relatore a riformulare in questo senso il suo emendamento 7.3.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Un certo margine di discrezionalità è necessario. Non bisogna comunque confondere due profili di ragionamento diversi: quello penale e quello amministrativo. Nel caso di specie, la sanzione prevista è amministrativa. Se invece il notaio compie certi atti dolosamente o per colpa grave, si rientrerà sotto il profilo penale autonomamente rilevante.

GIULIO MACERATINI. Se partiamo dalle considerazioni svolte poc'anzi dall'onorevole Gaspari e cioè che è concreta l'esigenza di queste comunicazioni, necessarie per la lotta alla criminalità, dobbiamo scrivere una norma seria perché ogni omissione rispetto alla necessità sarebbe colpevole.

PRESIDENTE. Che sia necessario lo hanno detto sino alla noia: noi possiamo crederci o non crederci.

FABRIZIO CESETTI. Comprendo e condivido le ragioni che hanno indotto il relatore a presentare il suo emendamento 7.3. È evidente, però, che occorre – come d'altronde hanno fatto notare i colleghi intervenuti prima di me – definire l'arco temporale entro il quale il comportamento omissivo ripetuto, che ovviamente non integri gli estremi del reato penale, può assumere connotati che meritino una sanzione amministrativa.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Desidero solo far notare che la limitazione temporale rappresenta un vantaggio per il notaio perché restringe l'ambito della responsabilità. Non dimentichiamo che le sanzioni sono applicate dall'organo disciplinare dei notai.

FABRIZIO CESETTI. Non mi sembra il caso di conferire all'organo disciplinare una discrezionalità troppo ampia. Sappiamo per esperienza che esiste – sia detto tra virgolette – uno spirito corporativo, per cui se vogliamo rendere efficace la norma, dobbiamo appunto restringere l'ambito discrezionale.

PRESIDENTE. Se ci stessimo occupando del profilo penale, darei pienamente ragione all'onorevole Anedda. Poiché conosciamo i provvedimenti disciplinari dei consigli degli ordini professionali, sappiamo che la loro valutazione discrezionale tiene conto di tutto il contesto.

Il relatore intende comunque riformulare il suo emendamento 7.3, sulle base delle indicazioni emerse dal dibattito ?

LUIGI LUCARELLI. Pensavo che la formulazione del mio emendamento 7.3 fosse la più idonea. Comunque, raccogliendo gli inviti che mi sono stati rivolti dai colleghi, riformulo il mio emendamento nel senso indicato dal dibattito.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.3 del relatore risulta quindi del seguente tenore:

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al notaio che, nei termini indicati dal comma 2, omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 7.3 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del sindaco, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

Il Relatore.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Già nel corso della discussione sulle linee generali erano emerse notevoli perplessità sull'obbligo posto in essere a carico del sindaco di comunicare al questore il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale.

Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte prima a proposito dell'articolo 7: nel momento in cui si darà corpo al registro delle imprese, tutte questi dati dovrebbero essere puntualmente utilizzabili attraverso il sistema informatico delle Camere di commercio, adeguatamente strutturato allo scopo.

Il disposto di cui all'articolo 8 mi sembra, dunque, un appesantimento assolutamente inutile che, peraltro, non capisco in che modo potrebbe essere utilizzato e gestito dall'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Tenendo conto del « teorema » che sta alla base della presentazione del disegno di legge, la questione delle comunicazioni circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale e circa il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale mi sembra ben più importante della trasmissione degli atti di cui all'articolo 7 poc'anzi approvato. Vorrei comunque sentire l'opinione del Governo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento 8.1. del relatore.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno che il Governo ne spiegasse il motivo. Il relatore, che ha tenuto un atteggiamento di grande responsabilità ed ha seguito il Governo nell'iter del disegno di legge, ha presentato un emendamento soppressivo di un articolo a mio avviso molto importante. Se il Governo intende davvero conoscere le cessioni di

attività commerciali – che, lo ripeto, a me sembrano più importanti degli atti riguardanti i passaggi immobiliari – dovrebbe insistere presso il relatore.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È evidente che la soppressione dell'articolo 8, proposta dal relatore, svuoterebbe il provvedimento di gran parte del suo significato.

REMO GASPARI. Signor presidente, sulla base della mia esperienza di amministratore comunale, penso di poter dire che il Governo debba ricorrere alle comunicazioni di dati soltanto quando siano effettivamente indispensabili. Il Governo, comunque, non può scaricare su altra parte della pubblica amministrazione i suoi compiti e le sue responsabilità.

Come tutti sanno, esiste un registro degli esercizi commerciali presso le Camere di commercio. Siccome noi abbiamo più poliziotti che qualsiasi paese del mondo, niente impedisce che ognuno di essi vada a leggersi i registri dei pubblici esercizi.

PRESIDENTE. Onorevole Gaspari, la interrompo esclusivamente per ricordarle che è ugualmente previsto il deposito di tutti gli atti notarili.

REMO GASPARI. La lettura degli atti notarili è davvero complessa mentre il caso in esame è molto più semplice perché il passaggio di titolarità spesse volte, a seconda della natura degli esercizi, viene accompagnato addirittura dal *placet* dell'autorità di pubblica sicurezza che partecipa così al processo formativo della volontà per la concessione dell'autorizzazione.

Ritengo che mettere a carico delle amministrazioni – anche piccolissime, di 500 o 1000 abitanti – incombenze sperdute in una qualsiasi legge di cui magari nessuno si accorge, è fatto pericolosissimo. So, per esempio, che lo stesso mio vicesindaco è stato processato perché, a norma della legislazione vigente, aveva comunicato con ritardo l'inoltro in un istituto di cura di un malato di mente. Il ritardo dipendeva non dall'amministrazione ma dal fatto che la comunicazione al tribunale doveva avvenire attraverso un altro comune. Si è così arrivati addirittura al dibattimento, con il conseguente carico di spese e di preoccupazioni.

Il risultato che otterremmo con la disposizione in discussione è quello di far scappare gli amministratori comunali. Gli obblighi in essa previsti, inoltre, non sono necessari perché l'amministrazione della pubblica sicurezza deve di propria iniziativa andare a cercare questi dati e deve avere un punto di riferimento e di reperimento certo. Capisco che fare un'indagine fra migliaia e migliaia di atti notarili può essere cosa davvero difficile per cui è bene facilitare il compito dell'autorità di pubblica sicurezza: ed il notaio, che è un professionista che deve conoscere tutte le norme che regolano l'ambito della sua attività, può ben farsene carico.

Il discorso è diverso per un amministratore, specie se di un piccolissimo comune. Penso sia sproporzionato ed assurdo esporlo a sanzioni pure penali per omissione di atti di ufficio, anche perché può darsi – e sicuramente si darà il caso – che la norma venga ignorata. Si avrebbe così la criminalizzazione di un povero « disgraziato » – mi si passi il termine – che adempie una funzione molto utile nelle piccole comunità e che non può essere sottoposto al rigore di norme che purtroppo non riesce a conoscere.

L'argomento, pur se modesto, si basa però – ed il Governo dovrebbe tenerlo ben presente – su un'impostazione di fondo che postula, sul piano politico, la netta divisione fra i compiti dei politici e quelli degli amministratori. Per evitare che si riproduca il sistema che ha dato vita a Tangentopoli, dovremmo realizzare la responsabilizzazione della burocrazia separata

da quella dei politici che si devono occupare di tutto tranne che della gestione amministrativa. E ciò in applicazione del principio costituzionale della neutralità della pubblica amministrazione.

Camminando su questa strada, abbiamo approvato leggi che purtroppo non vengono rispettate, anche se si tratta di leggi decisive ed importanti per la democratizzazione del paese. Mi riferisco, in particolare, alla legge sul procedimento amministrativo la quale individua il responsabile del procedimento stesso; logicamente, da ciò dovrebbe conseguire che il responsabile del procedimento è colui che firma l'atto. Su questo punto mi sono intrattenuto in un mio intervento in Assemblea e privatamente con il ministro Cassese che, tra l'altro, ha elaborato uno dei regolamenti attuativi della legge sul procedimento amministrativo. Al ministro ho chiesto se fosse sua intenzione rendere operativa la separazione tra politica ed amministrazione.

È stato detto che il Ministero dell'interno non ha più interesse all'iter del procedimento amministrativo. Non è affatto vero, tant'è che nel momento in cui è stato elaborato uno dei regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990, mi sono trovato di fronte ad un atteggiamento ostile del Ministero dell'interno e della direzione di polizia che non volevano assolutamente recepire, per moltissimi dei procedimenti di loro competenza, i termini posti dalla legge a garanzia del cittadino. Sapete anche che, allo scopo di stimolare il Ministero dell'interno, si è svolto un dibattito pubblico sull'argomento e qualche aggiustamento – per la verità non molti – è stato inserito nel regolamento. Parecchi adempimenti che si riferiscono alle autorizzazioni amministrative richiedono il parere o sono addirittura condizionati dal Ministero dell'interno e dalla direzione generale di polizia.

Dunque la questione è pertinente. Anche per il rilascio di licenze nel settore dell'attività commerciale c'è una partecipazione del Ministero dell'interno.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No.

REMO GASPARI. Te lo assicuro, e ti manderò il regolamento di attuazione degli articoli 18 e 20 della legge n. 241 del 1990.

Resta il fatto che non si possono porre a carico dell'amministratore – che è un politico – adempimenti di carattere tecnico. La cosiddetta legge Gava di cui il sottosegretario Murmura è stato autorevole relatore presso la Commissione affari costituzionali del Senato – pone a capo dell'amministrazione dell'ente locale il segretario comunale e gli attribuisce funzioni e pareri che in passato non aveva.

Pertanto, adempimenti tecnici, quali quelli presi in considerazione dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, non possono essere affidati ad un politico il quale potrebbe anche non conoscere una norma recata da una qualunque legge che può naturalmente sfuggire alla sua attenzione. Si tratta di responsabilità che, se debbono rimanere perché il Ministero dell'interno ne ha necessità, devono essere affidate a chi detiene quella dell'amministrazione.

In ipotesi subordinata, dunque ove si voglia mantenere in piedi la normativa, la responsabilità della trasmissione va posta in capo al segretario comunale. Ripeto, infatti, che non si tratta di una comunicazione politica, ma tecnico-burocratica.

Tutto questo discorso, in via generale, investe il modo in cui vengono elaborati i disegni di legge da alcuni ministeri i quali continuano a procedere su un vecchio sentiero sbagliato che deve essere abbandonato, tenuto conto, tra l'altro, che nei grandi comuni esiste anche la figura del dirigente il quale è totalmente responsabile del settore gestionale a lui affidato; questi,

a mio avviso, dovrebbe avere anche la responsabilità delle firme.

Una volta approvate, le leggi vanno applicate. Eppure, al Ministero dell'interno, per non applicare la legge sulla dirigenza, hanno utilizzato l'*escamotage* di dire che, essendo stata approvata prima la legge finanziaria, bisognava continuare a seguire il vecchio sistema.

GIULIO MACERATINI. Non credo sia possibile collegare le questioni riguardanti gli atti posti in essere dai notai a quelle riconducibili direttamente alla responsabilità del sindaco. Ritengo che quest'ultimo possa farsi carico dell'incombenza di cui all'articolo 8, legata ad un motivo più che rilevante. Non si dimentichi, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che le disposizioni in oggetto si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, per cui tutti i dati sino ad oggi non trasmessi dovranno comunque essere reperiti presso le Camere di commercio.

Qual è la situazione attuale? Le autorizzazioni sono ormai tutte di responsabilità del sindaco che le rilascia, mentre in precedenza la responsabilità era ripartita fra vari organi: il questore, il prefetto, la provincia. Non credo che, per quanto disastrato possa essere un comune, la trasmissione di tutte queste autorizzazioni all'autorità di pubblica sicurezza possa comportare un onere maggiore di quello derivante dall'invio di una lettera. Sappiamo, inoltre, che le autorizzazioni o i subingressi in questione non sono numerosi perché bisogna aspettare l'approvazione dei vari piani, commerciali o regionali che siano. Il problema, dunque, risiede nella sanzione per omissione di atti di ufficio.

Non dimentichiamo, che tra i tanti obblighi del sindaco, questo non riveste certamente secondaria importanza perché riguarda l'attività commerciale. È chiaro che io mi rifaccio alla realtà della provincia di Roma, largamente inquinata dalla mafia ed in genere dalla criminalità organizzata. In un contesto di tal genere, dare al questore la possibilità di disporre di un quadro di quanto sta avvenendo è sicuramente importante, anche se tutti sappiamo che, una volta fatta la legge, è sempre possibile scoprire il modo di aggirarla, magari attraverso l'utilizzo di prestanome e simili marchingegni. Ciò non toglie, comunque, che la norma ci sembra di obiettiva utilità.

FABRIZIO CESETTI. Signor presidente, io sono il sindaco di un piccolo comune e per questo condivido sia la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 8 sia le argomentazioni del collega Gaspari.

PRESIDENTE. È la categoria che si risente.

FABRIZIO CESETTI. No, parlo con l'esperienza di chi da anni fa il sindaco in un piccolo comune e che sa come l'ufficio sia gravato da un insieme di incombenze per comunicazioni di ogni genere. Da parte degli organi centrali c'è sicuramente il tentativo di scaricare sull'ufficio compiti che spesso è obiettivamente difficile assolvere.

PRESIDENTE. Onorevole Cesetti, mi scusi se la interrompo, ma vorrei far presente che quanto ricordava poc'anzi il collega Gaspari non è esatto perché la questura non dà più l'autorizzazione ai trasferimenti di gestione ed al rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio di attività commerciali.

FABRIZIO CESETTI. Prima che il sindaco rilasci un'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, il richiedente deve produrre un insieme di documenti tra cui le varie iscrizioni.

PRESIDENTE. Anche se ci troviamo in sede legislativa, penso sia opportuno ampliare il dibattito perché, se è necessario che il Governo abbia contezza anche di questo aspetto, al fine di

raccogliere il maggior numero possibile di dati e quindi di essere a conoscenza in modo razionale di tutti i possibili passaggi, credo che non vi sia altro rimedio che quello di prevedere, in capo al sindaco, l'onere della comunicazione al questore. Infatti, mentre tutti i contratti sono depositati presso archivi notarili – e ciò comportava una difficoltà che abbiamo risolto con l'approvazione dell'articolo 7 – in questo caso altra fonte di conoscenza non esiste.

FABRIZIO CESETTI. Invece c'è, signor presidente, perché il Governo dovrebbe avere la sensibilità necessaria per porre questo onere in capo al segretario comunale. Perché, infatti, questo tipo di incombenze deve gravare comunque e sempre sul sindaco? Il segretario comunale – non dimentichiamolo – dipende funzionalmente dal Ministero dell'interno e svolge già una serie di compiti di controllo.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il segretario comunale non ha rilevanza esterna tale da dialogare con altro rappresentante delle istituzioni.

FABRIZIO CESETTI. Perché no? Se può emettere pareri di legittimità senza i quali il sindaco non può proporre le deliberazioni, non vedo perché non possa trasmettere al questore le informazioni richieste dall'articolo 8 del disegno di legge.

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Signor presidente, il gruppo della lega nord è favorevole all'emendamento 8.1 del relatore. La sua impostazione forse risulta attenuata per una sorta di « sinergia » governativa: poiché noi non abbiamo remore del genere, ci sentiamo di affermare – magari con maggior forza di quanta egli ne abbia usata – che la proposta di soppressione dell'articolo 8 è la sola soluzione possibile.

In questa sede ci si permette di mostrarsi sorpresi di certe cose: ciò non meraviglia visto che questa è la sede in cui si voleva dare quel famoso colpo di spugna ed in cui oggi si vuole – proprio attraverso questa montagna di comunicazioni – lasciare al questore il controllo dei trasferimenti di attività commerciali ai fini dell'individuazione di situazioni che in qualche modo evidenzino attività criminosa. Il certificato antimafia dimostra come il richiedere, a chiunque ed a tamburo battente, la prova che non è criminale, annulli di fatto qualsiasi possibilità di incidere con efficacia e di scoprire quel che di criminale eventualmente esiste.

Se queste sono le considerazioni che in premessa possono essere fatte sul disegno di legge in esame, ne deriva che non possiamo che essere d'accordo sulle disposizioni riguardanti la pubblicità sui soggetti titolari delle quote o delle azioni, così come non possiamo che essere favorevoli a tutti gli emendamenti soppressivi che eliminino quell'aspetto poliziesco che – e non certo perché non vogliamo che emerga ogni possibile *notitia criminis* – non produce nessun effetto: l'invio di centinaia di migliaia di comunicazioni non significa altro che intasare le nostre già deboli strutture.

ROBERTO PAGGINI. Signor presidente, l'andamento del dibattito suscita in me una certa perplessità perché mi sembra che il suo scopo sia quello di svuotare il disegno di legge che, pur non rappresentando la soluzione ottimale, è pur sempre un utile strumento per la lotta alla criminalità organizzata.

Se dopo la soppressione del comma 1 dell'articolo 7, si dovesse arrivare alla soppressione dell'articolo 8, il disegno di legge risulterebbe francamente inutile. Il relatore, nella discussione sull'articolo 7, mi ha fatto notare che esso prevedeva la trasmissione di atti notarili non facilmente leggibili; ci stiamo occupando adesso di una cosa diversa ed anche più importante, cioè della

trasmissione alla questura di atti rilevantissimi quali quelli riguardanti il trasferimento di licenze commerciali: se cassiamo questa norma, neghiamo lo spirito che informa l'intero disegno di legge.

Ho sentito dire da qualcuno che, con l'adozione del provvedimento, si andrebbe a costituire una sorta di Stato di polizia. A questa obiezione rispondo con una domanda: si vuole o non si vuole combattere la criminalità organizzata? Ed aggiungo che francamente non vedo come si possa pensare che con queste disposizioni si configuri uno Stato di polizia.

Un'altra delle argomentazioni addotte nel dibattito è stata quella secondo cui troppe sarebbero le incombenze a carico di istituti già oberati di lavoro. A me non pare che le cose stiano così perché al comune ed al sindaco fa già capo una miriade di incombenze: non mi pare quindi grave che l'ufficio, tra le altre, assuma quella di una comunicazione in più.

Non avremmo niente in contrario a votare a favore di un emendamento che ponesse in capo al segretario comunale l'obbligo di trasmissione degli atti in questione perché ciò, a mio avviso, non ha niente a che fare con le innovazioni in base alla quali la gestione amministrativa non è del responsabile politico. Infatti, moltissimi atti, sono di competenza del sindaco.

REMO GASPARI. E bisognerebbe levarglieli!

ROBERTO PAGGINI. Siccome la rilevanza dell'articolo 8 – almeno se non vado errato – sarebbe soltanto di carattere penale per il reato di omissione di atti di ufficio, o si prevedono pene particolari oppure si chiarisce che quello in esame non rappresenta uno di quegli atti che il sindaco dovrebbe controllare nella gestione: altrimenti, non si avrebbe distinzione fra gestione e controllo politico. In altri termini, quale che sia il soggetto, gli effetti sono uguali: sarebbe sempre un ufficio esecutivo quello che pone in essere l'omissione ed il sindaco non dovrebbe risponderne a titolo di dolo.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor presidente, mi sembra che siano state svolte nel dibattito alcune osservazioni abbastanza estranee alla filosofia cui si ispira l'articolo 8 del disegno di legge. Quest'ultimo, infatti, non incide sull'amministrazione e sulla gestione perché, come tutti sanno, la concessione della autorizzazioni è affidata a commissioni presiedute dal segretario comunale e non più dal sindaco.

Quella di cui ci stiamo occupando è soltanto una comunicazione all'esterno e non comporta responsabilità sotto il profilo della concessione dell'autorizzazione amministrativa. Poiché al Governo, però, interessa la sostanza del problema e non tanto l'aspetto formale della firma della lettera di comunicazione, è disponibile ad accettare un emendamento che sostituisca, al comma 1, le parole « del sindaco » con le altre « del segretario comunale ».

Desidero comunque precisare che con ciò si ottiene una *diminutio* e non certo un'esaltazione della funzione del sindaco.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Signor presidente, dico subito che sono disposto ad accettare la proposta – condivisa dal Governo – di prevedere che la responsabilità della comunicazione in oggetto venga attribuita al segretario comunale piuttosto che al sindaco.

Mi permetto soltanto di far osservare un aspetto che forse non ho illustrato con sufficiente chiarezza. L'indicazione della titolarità degli esercizi commerciali è contenuta già nel pubblico registro delle ditte, tenuto presso le Camere di commercio.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il punto è che con il disegno di legge si

vuole porre in capo a chi rilascia il dovere di trasmettere.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Questo aspetto non mi sfugge, ma desidero far notare che la contestazione mossa al Governo è che tale esigenza di comunicazione – cui tutti intendiamo addivenire – viene soddisfatta dall'utilizzazione del sistema informatico, non foss'altro perché non so neppure immaginare in che modo una semplice titolarità di esercizio commerciale possa essere di per sé un fatto concludente ai fini dell'autorità di pubblica sicurezza, se non viene connessa con altri dati.

Desidero, quindi, far osservare che non stiamo facendo altro che girare attorno al solo problema reale e cioè quello di costituire un sistema informatico del registro delle imprese, del quale si parla da cinquant'anni senza ottenere alcun risultato.

Partendo da tale considerazione, ho presentato l'emendamento 8.1. soppressivo dell'articolo che ritiro per presentarne un altro che recepisce le indicazioni emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: del sindaco *con le seguenti:* del segretario comunale.

8. 2.

Il Relatore.

MARCELLO LUIGI LAZZATI. Signor presidente, faccio mio l'emendamento 8.1. del relatore.

Siccome ci troviamo in sede legislativa – e mi consenta di interpretare cose che lei conosce certamente meglio di me – che preclude ogni altra possibilità di intervento sui provvedimenti all'esame della Commissione, penso sia opportuno riflettere appuratamente sui temi proposti.

L'intervento svolto poc'anzi dal collega Paggini mi ha fatto tornare alla mente quello del collega Pannella in sede di dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo: partendo da certe premesse, egli è arrivato a conclusioni nettamente discordanti.

Per queste ragioni, vorrei brevemente soffermarmi su quella che a mio avviso è la questione nodale e cioè lo scopo della comunicazione alla questura. Come ricordava poc'anzi il relatore Lucarelli, se quest'ultima vuole sapere se una certa autorizzazione è stata data a persona in odore di tangenti od altro, non ha che da schiacciare un pulsantino, collegarsi – così come d'altronde fanno tutte le società di una certa consistenza – con le Camere di commercio per ottenere tutti i dati che vuole. In altre parole, l'utilizzo di dati informatici già esistenti permette alla questura di conoscere quanto ritiene utile ai fini delle sue attività. E la precisazione di un dovere del segretario comunale alla comunicazione non sposta i termini della questione, in primo luogo perché sappiamo tutti che i segretari comunali, nonostante che nei comuni maggiori siano costituiti in uffici (per cui dispongono di una struttura che dovrebbe essere adeguata), sono tanto oberati di lavoro che non sarebbero certo contenti nel vedersi accollare un'ulteriore incombenza.

Non vorrei inoltre – visto che il collega Cesetti ha ricordato, come altri, di essere un amministratore – che venga accollata al segretario comunale un'ulteriore incombenza, con la connessa sanzione penale per l'eventuale omissione di atti d'ufficio, proprio perché essi non sono qui rappresentati. Siccome anche il segretario comunale deve avere il suo difensore d'ufficio, mi faccio carico di sottolineare questo aspetto del problema.

In definitiva, quella che non si riesce a trovare è la *ratio* della comunicazione di cui all'articolo 8: se ha lo stesso valore del certificato antimafia, cioè

nessuno, bisognerà trarne le debite conclusioni. Mi spiace perciò che il relatore dopo aver tirato il sasso abbia nascosto la mano. Facendo nostro il suo emendamento 8.1 abbiamo inteso dargli un modestissimo aiuto a non nascondere più la mano.

FABRIZIO CESETTI. Signor presidente, poiché è nostra intenzione soddisfare le esigenze poste dal Governo, siamo disposti a votare a favore dell'articolo 8. Il suo contenuto, comunque, non mi entusiasma e questo non per spirito corporativo né per volontà di sminuire il ruolo del sindaco, come paventava il sottosegretario Murmura.

Lo scopo dell'emendamento 8.2. del relatore è quello di attribuire ad un organo tecnico-amministrativo una competenza tecnico-amministrativa e non politica – qual è la comunicazione al questore – che, come tale, non può essere attribuita al sindaco. Neanche l'emendamento 8.2 del relatore è entusiasmante, ma per le ragioni testé esposte, voteremo a favore dello stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, fatto proprio dall'onorevole Lazzati, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8.2. del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuata a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritta nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

premesso che lo scopo della presente legge è di rendere trasparenti le contrattazioni relative al trasferimento di beni immobili, esercizi commerciali, titolarità di imprese;

premesso che questo scopo dovrà essere perseguito senza creare aggravio per la pubblica amministrazione e per i privati operatori;

nell'intento di realizzare una semplificazione negli adempimenti richiesti,

impegna il Governo

ad accelerare la realizzazione dell'informatizzazione della P.A.

(0/II/2193/1)

Paggini.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo accetta l'ordine del giorno Paggini 0/II/2193/1.

ROBERTO PAGGINI. Non insisto per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli » (2193):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* .. 26
Hanno votato *no* .. 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abbate, Corrao, Casini, Cesetti, Colaianni, Correnti, D'Alia, Del Basso De Caro, De Simone, Diana, Ferri, Gargani, Gaspari, Imposimato, Lazzati, Lucarelli, Margutti, Mongiello, Paggini, Polidoro, Polizio, Romano, Scavone, Sorice, Trantino e Vairo.

Hanno votato no:

Anedda e Maceratini.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 giugno 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO